

Publicato il 12/05/2017

N. 00681/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 02039/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2012, proposto da:

Mauro Signorini, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Milazzo e Amal Abu Awwad, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, viale Belfiore 40;

*contro*

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

*per l'annullamento*

- del provvedimento n. 05367/B del giorno 17 luglio 2012, notificato all'interessato in data 21 ottobre 2012, con cui si è disposta la revisione della patente di guida di cui è titolare il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. L'Ufficio della Motorizzazione civile di Pisa, con provvedimento 17 luglio 2012 n. 05367/B, ha disposto la revisione della patente nei confronti dell'odierno ricorrente, coinvolto in un incidente stradale il 12 luglio 2011 avendo investito un pedone il quale, a suo dire, sarebbe sceso improvvisamente dal marciapiede per attraversare la strada.

Il ricorrente lamenta, con primo motivo di gravame, che nella fattispecie non sussistano i presupposti di cui all'articolo 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285-Codice della strada per disporre la revisione della patente di guida, poiché l'investimento sarebbe avvenuto in un tratto di strada senza attraversamento pedonale e con lievissimi danni al pedone; egli si è fermato tempestivamente soccorrendo l'investito e i Carabinieri, da lui stesso avvertiti, non hanno riscontrato alcuna violazione del Codice della strada. Inoltre in quarantasei anni di guida non è mai stato coinvolto in alcun sinistro e non ha subito alcuna decurtazione dei punti della patente.

Con secondo motivo lamenta che l'Amministrazione non abbia effettuato alcuna istruttoria né valutato autonomamente il fatto, limitandosi alla mera lettura del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto che peraltro sarebbe anche stato male interpretato. In particolare si duole che non sia stata valutata la sua condotta dopo il sinistro né presa in considerazione la mancata irrogazione di sanzioni. Il verbale riferisce che il pedone si trovava su un attraversamento pedonale ma, in realtà, questo a suo dire era già stato superato al momento dell'impatto e diversamente opinando, non si comprende perché non sia stata applicata alcuna sanzione.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e il risarcimento dei danni.

Si è costituita con memoria di stile l'Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 16 gennaio 2013, n. 24, è stata respinta la domanda cautelare.

All'udienza del 12 aprile 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto.

2.1 Il primo motivo è inammissibile poiché tende ad ottenere una pronuncia accertativa circa l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre la revisione della patente di guida, e tale valutazione compete esclusivamente all'Amministrazione cui questo Giudice non può sostituirsi, se non nelle ipotesi di giurisdizione estesa al merito tra le quali non rientra quella in esame.

2.2 Il secondo motivo è infondato poiché, come rilevato già in sede cautelare, i provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore (T.A.R. Venezia III, 9 gennaio 2017 n. 9; T.A.R. Piemonte II, 15 novembre 2016 n. 1411). E' quindi irrilevante la circostanza che i Carabinieri, intervenuti sul posto del sinistro, non abbiano elevato alcuna sanzione a carico del ricorrente mentre l'investimento di un pedone può logicamente fondare tale dubbio.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente è condannato al loro pagamento nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensiva della fase cautelare.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) comprensiva della fase cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Cacciari**

**IL PRESIDENTE**  
**Saverio Romano**

IL SEGRETARIO